



COMUNE DI VANZAGO
(Città Metropolitana di Milano)

Cap 20010 - Vanzago. Via Garibaldi n. 6
telefono 02.93962.1 telefax 02.93962230 e-mail settore.tecnico@comune.vanzago.mi.it

Servizio di
<u>DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI</u> <u>SU AREE, STRUTTURE E PERTINENZE</u> <u>DEL COMUNE DI VANZAGO</u> <u>PER GLI ANNI 2020 E 2021</u>

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

PARTE PRIMA - INDICAZIONI GENERALI	4
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2. FORMA DELL'APPALTO	8
ART. 3. DURATA	8
ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO	9
ART. 5. CONDIZIONI D'APPALTO	10
ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E INTERPRETAZIONE	10
ART. 7. DIREZIONE LAVORI	10
ART. 8. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE.....	11
ART. 9. CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE	11
ART. 10. GARANZIA DI ESECUZIONE E SUE RIDUZIONI (GARANZIA DEFINITIVA)	11
ART. 11. COPERTURE ASSICURATIVE.....	13
ART. 12. REVISIONE PREZZI.....	13
ART. 13. SUBAPPALTO	14
ART. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 15. CONTROVERSIE.....	14
ART. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 17. RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE	15
ART. 18. SPESE ED ONERI ACCESSORI.....	15
ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA SULLA PRIVACY	16
ART. 20. ELEZIONE A DOMICILIO.....	16
ART. 21. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.....	17
ART. 22. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	17
ART. 23. ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA.....	17
ART. 24. PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	18
ART. 25. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	18
ART. 26. STATO DELLE MACCHINE	18
ART. 27. CUSTODIA ED IDENTIFICABILITÀ DELLE ATTREZZATURE	18
ART. 28. INFORTUNI O INCIDENTI	18
ART. 29. SANZIONI.....	19
ART. 30. MISURE DI SICUREZZA	19
ART. 31. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	19
ART. 32. DISCIPLINA DEL SERVIZIO.....	20
ART. 33. TRASGRESSIONE DELL'APPALTATORE	20

ART. 34. RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE	20
ART. 35. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	20
ART. 36. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	21
ART. 37. SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI PRELIMINARI - ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO	21
ART. 38. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE - SEGNALETICA	21
ART. 39. DESCRIZIONE DEI LAVORI	22
ART. 40. PAGAMENTI.....	22
ART. 41. ANTICIPAZIONE	23
ART. 42. PENALI	23
ART. 43. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	24
ART. 44. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI	24
ART. 45. DIFFIDA AD ADEMPIERE.....	25
ART. 46. COOPERAZIONE	25
ART. 47. DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE	25

PARTE PRIMA - INDICAZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina l'appalto di servizio afferente la derattizzazione e disinfestazione da eseguirsi su aree, strutture e pertinenze del Comune di Vanzago per gli anni 2020 e 2021 concerne tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni necessarie per svolgere il servizio compiutamente, con tempestività e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel prosieguo e nella documentazione allegata con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici delle aree non urbanizzate protette.

Sono esclusi gli interventi su edifici ed aree di proprietà privata.

L'appaltatore, prima di aderire all'appalto, dovrà aver visitato i luoghi ed ha accuratamente valutato tutte le caratteristiche del servizio da realizzare e tutte le difficoltà inerenti alla natura dei luoghi ed al tipo di servizio, nonché i luoghi di smaltimento dei materiali.

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Tabella 1- Descrizione delle prestazioni, nel dettaglio:

Descrizione		CPV	Importo
1)	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	90923000-3 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	€ 9.000,00

Il servizio dovrà garantire i seguenti servizi nelle aree indicate nell'allegato "Specifiche servizio di disinfestazione":

- trattamento di profilassi antimurina e monitoraggio roditori su area esterna
- trattamento di profilassi entomocida contro insetti striscianti
- trattamento larvicida
- trattamento adulticida
- trattamento contro vespe, calabroni, zecche, pulci, ecc....

Il tutto come di seguito meglio specificato:

A) TRATTAMENTO DI PROFILASSI ANTIMURINA E MONITORAGGIO RODITORI SU AREA ESTERNA:

n. 4 interventi da effettuarsi presso n. 30 postazioni richieste (scuole di ogni ordine e grado, cimitero di Vanzago e cimitero di Mantegazza, Palazzo Calderara)

B) TRATTAMENTO DI PROFILASSI ENTOMOCIDA CONTRO INSETTI STRISCIANTI:

B.1) n. 4 interventi da effettuarsi nei seguenti tratti di strada:

- o via San Carlo
- o via Garibaldi
- o via A. Grandi
- o via B. Croce
- o via Magistrelli
- o via Monte Grappa
- o via San Giovanni Bosco
- o via Dante

B.2) n. 1 intervento da effettuarsi su richiesta in vie non definite dal punto precedente.

C) TRATTAMENTO LARVICIDA

n. 4 interventi da effettuarsi su circa 1000 tombinature e caditoie.

Il trattamento dovrà essere eseguito su tutte le tipologie di caditoie presenti (bocche di lupo, griglie, caditoie raccolta acqua piovana).

Mezzi e operatori:

Le attrezzature di vario tipo utilizzate dovranno soddisfare le esigenze e le norme di buona tecnica in materia.

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale. Nell'utilizzo dei prodotti dovranno essere rispettate le indicazioni ritenute dal Ministero della Salute necessarie al loro impiego e commercializzazione; in nessun caso si dovrà derogare a tali indicazioni e a quelle riportate nell'etichetta dei prodotti. Tutti i prodotti impiegati dovranno essere registrati come presidi medico-chirurgici e muniti di autorizzazione sanitaria.

D) TRATTAMENTO ADULTICIDA

n. 4 interventi SERALI, a partire dalle ore 23.00 tra maggio e settembre, sul verde pubblico nelle seguenti aree, previo accordo con l'Ufficio Tecnico:

- o Parco Gattinoni di via Garibaldi / Croce / Magistrelli
- o Area verde scuole di via Croce (Infanzia e Primaria)
- o Area verde scuole medie Ronchetti (Comune di Pogliano Milanese)
- o Area gioco via Quasimodo
- o Area verde di Palazzo Calderara
- o Campo Sportivo di via del Lazzaretto / via Pregnana
- o Area verde via Vittorio Veneto / via Trento / via Martiri Triestini
- o Piazza della Chiesa e viale d'accesso
- o Piazzetta Oasi di Pace
- o Area verde via Grandi angolo via Garibaldi
- o Area verde via Grandi
- o Area verde via Di Vittorio
- o Area verde via S. Carlo
- o Area verde via Assisi
- o Area gioco via Ferrario angolo via Monasterolo
- o Area gioco via Ferrario angolo via Arsiero
- o Parco via Monasterolo
- o Area gioco via Morante
- o Piazza della Libertà
- o Piazza A. Frank
- o Piazza Mercato
- o Area gioco via Della Filanda
- o Via della Filanda zona Biblioteca
- o Area verde di via Cantoniera
- o Via Madre Teresa di Calcutta – Via Gandhi
- o Piazza dei Gelsi
- o Area verde Centro Civico di via Roma
- o Area verde di via Leonardo da Vinci
- o Cimitero Mantegazza e Viale Rimembranze (area interna)
- o Cimitero Vanzago e Viale Rimembranze (area interna)

La lotta adulticida verrà eseguita su tutte le aree che costituiscono il patrimonio vegetale pubblico del territorio di Vanzago, come indicato nell'elenco sopra riportato.

Il trattamento dovrà essere eseguito in assenza di persone ed evitando che l'insetticida possa contaminare prodotti destinati al consumo umano (ortaggi, frutta, ecc.) o animale, oggetti manipolabili, panni stesi ad asciugare, ecc.

Mezzi e operatori:

A seconda della dimensione dello spazio da irrorare accessibile o meno ad automezzi, occorre adottare l'attrezzatura nebulizzatrice più adatta: nebulizzatori o atomizzatori a lunga gittata e/o a motore portati da automezzi o di tipo "a spalla" e portatili a funzionamento elettrico.

E' necessario che gli irroratori siano mantenuti in perfetta efficienza applicando con scrupolo un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Prodotti:

Formulati insetticidi

Occorre innanzitutto precisare che nel rispetto della normativa vigente è obbligatorio utilizzare soltanto le formulazioni registrate come Presidi Medico-chirurgici (PMC) che contemplino nel campo d'impiego la lotta contro le zanzare.

Pertanto è vietato l'utilizzo di formulati registrati per la lotta ai fitofagi del verde ornamentale o delle colture agricole (in questo caso registrati come Prodotti Fitosanitari autorizzati in Italia ai sensi del D.Lgs.194/95 e D.P.R. 290/01) anche se a base di principi attivi efficaci contro le zanzare. Inoltre, nonostante i prontuari dei PMC annoverino vari concentrati a base idrocarburea pronti all'uso per apparecchiature ad ultra-basso volume, l'etichetta limita il campo al solo utilizzo per trattamenti in ambienti interni o comunque non ne viene esplicitato l'uso in esterno. Sul mercato italiano abbiamo molte decine di PMC, formulati come "liquido emulsionabile", "concentrazione emulsionabile", "sospensione acquosa", "flowable", "liquido pronto all'uso", "microemulsione concentrata" indicati per la lotta adulticida contro le zanzare. Nel rispetto della normativa vigente in materia, stante la scelta di un formulato entro la categoria dei PMC registrati per la lotta all'esterno contro le zanzare in ambito civile, gli elementi da considerare nella scelta del prodotto insetticida da impiegare sono:

1. le caratteristiche tossicologiche ed eco-tossicologiche del principio attivo desumibili dai dati forniti da banche dati internazionali, dalla bibliografia scientifica sull'argomento e dalla scheda di sicurezza del PMC, che sarà consegnata obbligatoriamente all'utilizzatore professionale, ma non al privato cittadino e quindi, in carenza, dovrà essere sempre richiesta al produttore o al fornitore secondo le modalità indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 7 gennaio 2004 ;
2. l'assenza di odori o di effetti particolarmente irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni;
3. l'assenza di fitotossicità;
4. le caratteristiche tossicologiche, chimico-fisiche, eco-tossicologiche del PMC, che è possibile conoscere dalla lettura delle voci obbligatorie n.9, n.11 e n.12 della scheda informativa in materia di sicurezza (Scheda di Sicurezza).

Fattori meteorologici

Il trattamento dovrà essere eseguito quando la temperatura è bassa e l'umidità relativa massima, condizione che in estate normalmente si registra nelle ore notturne. Sempre di notte si verifica, inoltre, l'inversione termica giornaliera che evita una dispersione troppo rapida dell'aerosol limitando i fenomeni di turbolenza dell'aria.

Operazioni trattamento adulticida

L'irrorazione deve essere rivolta verso la vegetazione, alberi, arbusti, siepi avendo cura di irrorare omogeneamente la superficie verde senza creare gocciolamenti a terra.

Pianificazione del trattamento adulticida

Nel caso di irrorazioni condotte a piedi con irroratore spalleggiato, procedere con il vento sempre alle spalle e in modo da non transitare nello spazio già irrorato. Consultare le previsioni meteo locali previste. Saranno da considerare a carico dell'appaltatore tutte le opere provvisorie (teli a copertura dei giochi, segnaletica, transennamenti, cartelli avviso ai cittadini da collocarsi in congrui tempi preventivi) nonché tutte le eventuali incombenze istituzionali relative alla agibilità del traffico veicolare e pedonale da concordare con la Polizia Locale.

Il trattamento adulticida dovrà essere eseguito dalle ore 23.00 sino alle ore 7.00 in condizioni di temperatura e ventilazione ottimali.

Il trattamento risulterà più efficace se svolto nelle ore meno calde bagnando selettivamente la bassa vegetazione ove la zanzara ama riposare, evitando accuratamente perdite di insetticida per gocciolamento e deriva. Nel caso di avverse condizioni metereologiche, pioggia o vento l'intervento non dovrà essere eseguito e il suo recupero dovrà essere concordato con l'Amministrazione ed eseguito entro 5 giorni successivi, condizioni metereologiche permettendo.

Avviso alla cittadinanza

La cittadinanza deve essere avvisata con congruo anticipo circa la data e l'ora del trattamento (almeno 5 giorni antecedenti la data del trattamento) a mezzo affissione di avvisi pubblici da concordare con l'Amministrazione Comunale e l'area da sottoporre a trattamento dovrà essere sgombera da persone.

Si richiede anche ai fini della trasparenza nei confronti della cittadina la consegna preventiva all'Ufficio Tecnico del Comune di Vanzago delle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Contaminazioni

Nel caso di irrorazioni in aree gioco, scuole materne e asili nido i trattamenti dovranno essere eseguiti nei tempi necessari per rendere i giochi e gli arredi di nuovo fruibili il giorno successivo all'intervento.

Interrompere immediatamente l'erogazione se si incontrano persone a piedi durante l'erogazione. E' vietato eseguire i trattamenti con brezza o raffiche di vento.

Report interventi larvicidi ed adulticidi

Ogni unità operativa darà conto dell'attività svolta mediante report giornaliero che riporti le aree sottoposte ad intervento, nonché gli eventuali ostacoli che non hanno consentito il regolare svolgimento delle operazioni. Tale report giornaliero deve essere fornito entro le ore 12.00 del

giorno successivo. L'organizzazione del servizio, tutte le comunicazioni e i contatti preventivi necessari al suo corretto svolgimento sono interamente a carico della Ditta appaltatrice e dovranno essere svolti secondo le modalità e con i tempi indicati dal Responsabile del Servizio del Comune di Vanzago.

E) TRATTAMENTO CONTRO VESPE, CALABRONI, ZECCHIE, PULCI, ECC....

Da effettuarsi solo su richiesta con intervento da garantirsi entro 48 ore salvo diversi accordi.

ART. 2. FORMA DELL'APPALTO

Le caratteristiche fondamentali del presente appalto sono le seguenti:

- Il servizio è appaltato a corpo sul numero di interventi effettivamente eseguiti (art. 3, comma 1, lettera dddd) del d.lgs. n. 50 del 2016).
- Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, il servizio di derattizzazione e disinfestazione da eseguirsi su aree, strutture e pertinenze del Comune di Vanzago per gli anni 2020 e 2021 è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. articoli 95, comma 4 e art. 36, comma 9-bis del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara, con applicazione del disposto di cui all'art. 97, comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento sull'importo complessivo a base di gara.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'appaltatore dovrà attenersi esclusivamente e perentoriamente a quanto indicato nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici allegati.

Il suddetto importo copre e compensa tutte le prestazioni, forniture principali, accessorie e complementari, mano d'opera e noleggi, attrezzature e impianti, opere provvisorie, apprestamenti e impianti atti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, necessari per dare i servizi completi, finiti a regola d'arte, nei tempi e modi previsti dal presente Capitolato speciale.

L'appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi sono equi e che sono offerti e accettati liberamente in base alla esatta conoscenza di ogni circostanza inerente ai servizi, alla natura e alla consistenza di questi. Qualora il concorrente riscontri contraddizioni, errori o necessità di precisazioni, egli dovrà – prima del termine per la presentazione dell'offerta - chiedere alla Stazione Appaltante i necessari chiarimenti.

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento il servizio oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

La presentazione dell'offerta equivale, ad ogni effetto, ad aver risolto ogni dubbio comprendendo nei prezzi offerti ogni eventuale onere conseguente.

ART. 3. DURATA

L'Appalto per il servizio di derattizzazione e disinfestazione da eseguirsi su aree, strutture e pertinenze del Comune di Vanzago **ha durata dal 20 maggio 2020 al 31 dicembre 2021** (l'inizio effettivo potrà essere adeguato tenuto conto dei tempi di espletamento della procedura di affidamento).

Da tale data e, comunque, divenuta definitiva ed efficace l'aggiudicazione, ove se ne dovessero presentare le condizioni, si fa riserva di richiedere all'Aggiudicatario l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del relativo contratto, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel corso di durata del contratto, le obbligazioni assunte dal contraente dovranno essere rese, nei modi e termini previsti dal contratto, senza alcuna interruzione o sospensione salvo che quest'ultima non venga espressamente disposta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario dovrà, in ogni caso, essere disponibile allo svolgimento dei servizi richiesti sulla base delle esigenze della Stazione appaltante.

Se espressamente disposto dalla Stazione appaltante prima della scadenza, il termine di durata del contratto è differito per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto ad adempiere al servizio in proroga tecnica agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza. Si richiama a tal fine l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione, nel rispetto del disposto dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerte, per una durata di ulteriori 24 mesi, previa comunicazione al soggetto affidatario almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo per l'espletamento del servizio in oggetto della durata di due annualità – dal 20 Maggio 2020 al 31 Dicembre 2021 – è stimato in € 9.000,00 (diconsi euro novemila/00) oltre IVA.

L'importo del servizio posto a base dell'affidamento è definito come segue:

		ANNO 2020	ANNO 2021	TOTALE
1	Importo esecuzione lavori, a corpo <u>soggetto a ribasso</u>	4.300,00	4.300,00	8.600,00
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza <u>non soggetti a ribasso</u>	200,00	200,00	400,00
TOT	IMPORTO TOTALE APPALTO	4.500,00	4.500,00	9.000,00

Nell'accettare il servizio di derattizzazione e disinfestazione da eseguirsi su aree, strutture e pertinenze del Comune di Vanzago, l'appaltatore riconosce esplicitamente:

- di non avere dubbi o incertezze circa i servizi da eseguire e che gli stessi risultano chiari e precisi in base ai documenti forniti ed alle condizioni locali a lei note;
- che rinuncia a qualsiasi riserva o pretesa.

L'Importo offerto dall'appaltatore in base alle prestazioni di manutenzione ordinaria richieste ogni anno e con riferimento alle condizioni del presente Capitolato, sarà contabilizzato e liquidato secondo quanto descritto al successivo articolo 40 "Pagamenti".

Le prestazioni annue richieste a corpo, soggette a ribasso:

Prestazioni base oggetto del servizio:	N. Interventi
<u>A)</u> Trattamento di profilassi antimurina e monitoraggio roditori su area esterna	4
<u>B)</u> Trattamento di profilassi entomocida contro insetti striscianti	5
<u>C)</u> Trattamento larvicida	4
<u>D)</u> Trattamento adulticida	4

E) Trattamento contro vespe, calabroni, zecche, pulci, ecc.... Su richiesta (Esclusa autoscala)	5
--	----------

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5. CONDIZIONI D'APPALTO

Nell'accettare i servizi sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato le località interessate dai servizi e di avere accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano.
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei servizi la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei servizi l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con le più aggiornate metodologie di lavoro.

ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E INTERPRETAZIONE

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

1. Il presente Capitolato Speciale d'appalto;
2. Il Disciplinare di gara;
3. Il Bando di gara
4. Specifiche servizio di disinfestazione
5. Offerta a corpo suddivisa per costo unitario dei singoli interventi
6. Il Documento Unico di Valutazione del Rischio e misure di adozione per eliminare le interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Qualora si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, tali divergenze devono essere interpretate nel senso più favorevole alla Stazione Appaltante.

Nessuna eccezione può essere comunque sollevata dall'Appaltatore qualora, nello sviluppo del servizio, ritenga di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente Capitolato ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il servizio, anche sotto pretesto di insufficienza dei dati del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7. DIREZIONE LAVORI

I lavori saranno seguiti e diretti dal Direttore di Esecuzione con il supporto del Responsabile del Settore Tecnico.

Il Responsabile del Settore Tecnico, anche a mezzo dei propri incaricati, potrà in ogni momento effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'appaltatore. Eventuali problemi connessi alla gestione del servizio verranno valutati e risolti con il responsabile tecnico di cui al successivo art. 8.

Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell'appaltatore comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni.

Art. 8. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare il nominativo del **proprio rappresentante**, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso e inerenti l'esecuzione del contratto.

La direzione del servizio è assunta dal **direttore tecnico** dell'appaltatore o da altro tecnico abilitato.

L'appaltatore, tramite il direttore tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio.

Il Direttore di Esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Ogni variazione del domicilio dell'Appaltatore o delle persone di cui sopra deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Art. 9. CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 219 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori.
2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il termine di **tre mesi** dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l'esecutore può notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario.

Art. 10. GARANZIA DI ESECUZIONE E SUE RIDUZIONI (GARANZIA DEFINITIVA)

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 11. COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 18.000,00 per le opere oggetto del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 12. REVISIONE PREZZI

In considerazione della durata del contratto non è ammessa revisione prezzi.

I prezzi unitari di elenco comprendono e compensano tutte le prestazioni, forniture principali, accessorie e complementari, mano d'opera, noleggi, attrezzature e impianti, opere provvisorie, apprestamenti e impianti, necessari per dare ciascuna fornitura o lavoro finito a regola d'arte, nei tempi e modi previsti dal contratto e dal Capitolato speciale, nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché tutti gli oneri a vario titolo previsti nella documentazione d'appalto, l'utile dell'appaltatore ed ogni altro onere o spesa posti a carico della stessa.

Art. 13. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

A norma dell'art. 105 co. 13 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore
- richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 15. CONTROVERSIE

La definizione delle controversie è regolata dalle norme di cui all'art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016. Ogni questione che dovesse insorgere tra l'Ente Appaltante e l'appaltatore in ordine all'esecuzione degli obblighi nascenti dal presente capitolato, anche di natura patrimoniale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente per territorio ai sensi degli articoli 33 e 35 del D.Lgs. 80/98.

Art. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Settore Tecnico Comunale;
- b. abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'appaltatore;
- c. subappalto del servizio, senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- d. cessazione o fallimento dell'appaltatore;
- e. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione.
- f. Clausola Risolutiva Espressa – **Dopo un anno di svolgimento del servizio** (con decorrenza dalla data di stipula del contratto) sarà effettuata una valutazione disposta dal Settore Tecnico Comunale sull'operato dell'appaltatore, sulla base dei sopralluoghi eseguiti e dei verbali relativi ai servizi svolti. Qualora dalla valutazione risulti una percentuale di giudizi di non accettabilità superiore al 30% del totale si procederà alla risoluzione automatica del contratto;

Se nel corso del servizio saranno rilevati n. 3 (tre) episodi di non accettabilità dei servizi eseguiti, riscontrati in contraddittorio per mezzo dei verbali del Direttore di Esecuzione di cui al precedente art. 7 e ai quali non abbia fatto seguito il rispetto delle prescrizioni e dei tempi che il Direttore di Esecuzione indicherà su ciascuno dei verbali di servizi ritenuti non accettabili, si procederà alla risoluzione automatica del contratto, previa comunicazione formale da parte del Settore Tecnico del Comune di Vanzago.

L'appaltatore in caso di risoluzione del contratto per le ragioni sopra indicate non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'appaltatore dovesse abbandonare il servizio prima della scadenza convenuta, la STAZIONE APPALTANTE potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'appaltatore inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi a altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- interruzione del servizio;
- sottoposizione dell'aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;
- cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto dall'Amministrazione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;
- reiterate applicazioni di penalità, così come previsto dal precedente articolo.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto del Comune di affidare a terzi i servizi in danno dell'aggiudicatario al quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Nel caso di minore spesa nulla competerà all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In tal caso il Comune sarà tenuta al pagamento:

delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune;

delle spese sostenute dall'aggiudicatario nell'ambito degli interventi eseguiti nell'ambito del presente appalto.

Dalla data di comunicazione del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

Art. 17. RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l'Ente avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Art. 18. SPESE ED ONERI ACCESSORI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

L'amministrazione inoltre si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto, fino a quando tutti gli atti inerenti l'appalto in questione e ad esso necessari e dipendenti hanno conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, per mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine stabilito o per altre ragioni ostative, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto al secondo classificato.

La stipulazione del formale contratto resta subordinata alle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre. Tutte le spese relative al contratto di appalto e ad esso inerenti ed accessorie sono a carico dell'aggiudicatario.

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi - nessuna eccettuata - sono a carico dell'appaltatore.

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bolli, diritti, ecc..

L'Imposta sul Valore Aggiunto, IVA, in quanto dovuta, è a carico della Stazione Appaltante.

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Art. 19. TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa sulla Privacy

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:

1. per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai gli articoli 86 e 87 del GDPR;
2. il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
3. i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara;
4. i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
5. i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
6. nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
7. Il titolare del trattamento è il Comune di Vanzago.

Art. 20. ELEZIONE A DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio in Vanzago presso la residenza municipale in Via Garibaldi n. 6.

Art. 21. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il Comune di Vanzago considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.

Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'Appaltatore quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela dell'ambiente anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Quanto indicato (incluse le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto.

L'Appaltatore rimane, nei confronti della Stazione Appaltante committente, unico responsabile di eventuali procedure esecutive subappaltate per quanto concerne la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza, da consegnare alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, da questa visto, esaminato ed eventualmente revisionato sentito il parere dell'appaltatore.

La STAZIONE APPALTANTE potrà far annullare il subappalto per incompetenza o indesiderabilità giustificata del subappaltatore, senza in questo essere tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 22. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Le parti si danno reciprocamente atto che le determinazioni del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati eseguiti dall'Appaltatore sulla scorta di un attento ed approfondito esame dei servizi da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui l'Appaltatore ha avuto la materiale disponibilità nonché dell'esito della diretta e congiunta ricognizione dei luoghi ove il servizio dovrà avvenire.

Art. 23. ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza ed, in particolare, dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare. A tale riguardo entro 20 giorni dall'aggiudicazione o dall'assunzione del personale, l'appaltatore dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile Tecnico (RT), dal Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) e controfirmata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti/merci soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme contemplate nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Art. 24. PERSONALE DELL'APPALTATORE

È responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo, compreso il personale di altre ditte in subappalto, siano addestrati e informati sui tempi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso, e dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla STAZIONE APPALTANTE in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.

L'Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

È fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno che identifichi l'Appaltatore.

La STAZIONE APPALTANTE si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordinanze aziendali.

Art. 25. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore dovrà organizzare i lavori coinvolgendo, oltre alle proprie maestranze, gli eventuali subappaltatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel Piano e nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge, tra le quali:

- è assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza;
- durante l'esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione;
- è assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti durante il lavoro.

Art. 26. STATO DELLE MACCHINE

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Appaltatore intenderà usare nell'esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

Art. 27. CUSTODIA ED IDENTIFICABILITÀ DELLE ATTREZZATURE

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'Appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

Art. 28. INFORTUNI O INCIDENTI

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare la STAZIONE APPALTANTE per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

Art. 29. SANZIONI

La STAZIONE APPALTANTE potrà adottare, nei confronti dell'Appaltatore, le seguenti sanzioni ritenute necessarie considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse:

- contestazione;
- richiamo scritto;
- allontanamento del Responsabile Tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
- sospensione dei lavori;
- rescissione del contratto.

Art. 30. MISURE DI SICUREZZA

Con la presentazione dell'offerta l'appaltatore ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.P.R. 547/55, dal D.P.R. 164/56 e dal D.P.R. 302/56, dal D.Lgs. 277/91, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 242/96 ecc.

Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

L'Appaltatore rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica.

Art. 31. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al contratto e al presente Capitolato speciale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1. La esecuzione a regola d'arte del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore di Esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
2. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità del servizio da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso.
3. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'appaltatore a termini di contratto.
4. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere se del caso.
5. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori.
6. L'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi.

7. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai servizi ove abbia a svolgersi il traffico è ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione di Esecuzione e in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale.
8. Le spese, le opere e i servizi necessari per lo sgombero del cantiere.

Art. 32. DISCIPLINA DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina del servizio e sarà obbligato ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti le ordinazioni ricevute. Non potrà assumere, come suoi agenti, se non persone capaci e dovrà allontanare i suoi dipendenti che risultassero, a giudizio del personale preposto dalla Stazione Appaltante alla supervisione dei servizi, insubordinati o incapaci.

L'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi dipendenti.

Il servizio di cui al presente appalto non potrà in alcun modo essere sospeso o abbandonato, salvo causa di forza maggiore o sciopero regolarmente indetto dalle categorie sindacali. Fuori dalle ipotesi sopra richiamate, ogni abbandono del servizio legittimerà la Stazione Appaltante a sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con diritto di rivalsa per gli oneri conseguenti.

Art. 33. TRASGRESSIONE DELL'APPALTATORE

Resta inteso che la cattiva esecuzione del servizio porta all'Appaltatore l'obbligo del suo immediato rifacimento, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Stazione Appaltante dalla cattiva esecuzione.

Art. 34. RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

L'appaltatore è obbligato inoltre all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, in particolare a quelli di igiene, sanità e verde pubblico nonché alla assicurazione obbligatoria del proprio personale contro infortuni sul lavoro, vecchiaia, invalidità, disoccupazione.

Art. 35. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di derattizzazione e disinfestazione da eseguirsi su aree, strutture e pertinenze del Comune di Vanzago dovrà essere espletato secondo le modalità indicate ed in conformità al capitolato, tenendo presente che, nello svolgimento dello stesso, dovrà essere ottenuto il raggiungimento dei seguenti fini:

- garantire un livello di servizio adeguato nelle aree oggetto dell'appalto.

L'appaltatore dovrà indicare all'Amministrazione Comunale, prima della consegna del servizio, una propria sede operativa cui poter far riferimento per le comunicazioni, sia di giorno che di notte, nei giorni feriali e festivi, tale da garantire in breve tempo l'organizzazione di una squadra di pronto intervento con uomini e mezzi d'opera adeguati per far fronte ad eventuali emergenze senza che per questo l'appaltatore possa richiedere particolari compensi.

Unitamente alla sede operativa, dovrà essere indicato il nominativo di un responsabile tecnico del servizio, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore.

Il responsabile tecnico dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni, secondo le modalità stabilite dal presente atto.

In generale l'appaltatore dovrà seguire un cronoprogramma elaborato in collaborazione con il Settore Tecnico Comunale.

In generale, l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare gli interventi sulle singole aree nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché a giudizio del Responsabile del Settore Tecnico Comunale, le modalità prescelte non risultino pregiudizievoli alla buona riuscita degli stessi ed agli interessi dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva, nel caso si verifichi la necessità di intervenire con urgenza, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato intervento su specifiche aree che verranno indicate, entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione delle prestazioni nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi; l'appaltatore avrà quindi l'obbligo di eseguire determinati interventi sulle specifiche aree che gli vengono indicate dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale, nonché dal Direttore di Esecuzione, entro il termine che dallo stesso gli sarà indicato.

A richiesta del Responsabile del Settore Tecnico Comunale, l'appaltatore dovrà presentarsi senza compenso a tutte le visite e rilevamenti delle aree finalizzati alla definizione puntuale degli interventi da eseguire.

Art. 36. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

1. la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per lo svolgimento del servizio;
2. la fornitura di veicoli e attrezzature idonee per numero e caratteristiche. Di norma l'uso di trattori e di altre macchine agricole non è consentito, fatta esclusione di quelli muniti di pneumatici non artigliati, con sagoma e disegno tali da non provocare compattamenti dello strato superficiale del terreno. Tutti i mezzi operativi dovranno essere muniti di silenziatori omologati all'uso in centri urbani e dovranno essere in possesso di tutte le certificazioni ai sensi di legge comprese le eventuali revisioni;
3. assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
4. espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per i permessi necessari allo smaltimento in discariche autorizzate/impianti di compostaggio autorizzati;
5. comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea per titolo al servizio da eseguirsi.

Art. 37. SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI PRELIMINARI - ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO

Prima di procedere all'esecuzione dei lavori, l'appaltatore, coadiuvato da Tecnici all'uopo nominati dallo stesso, deve procedere ad effettuare un sopralluogo accurato alle aree oggetto degli interventi.

Il sopralluogo deve consentire di verificare preliminarmente gli ambiti fisici di lavoro e accertare la presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni.

Successivamente agli adempimenti previsti di cui agli articoli precedenti del presente capitolato, l'appaltatore deve pervenire alla migliore organizzazione logistica per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

Art. 38. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE - SEGNALETICA

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, l'appaltatore deve predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché di tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari.

Nel caso in cui si debba procedere ad una limitazione della circolazione veicolare pubblica, l'appaltatore, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito di assicurare,

tramite il collegamento diretto e coordinato con gli organi pubblici di vigilanza (p. es. tramite il servizio di Polizia Locale), il mantenimento di un sufficiente livello di flusso veicolare, in relazione alle varie condizioni di traffico.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 39. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Nella esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente Capitolato d'Appalto, alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle prescrizioni che le verranno impartite dal personale preposto alla sorveglianza e alla supervisione dei lavori.

L'Impresa è obbligata a seguire il cronoprogramma dettagliato da presentare all'inizio dei lavori. In caso di variazioni al cronoprogramma l'impresa è tenuta ad aggiornare lo stesso con congruo anticipo in modo da poter conoscere l'ordine delle lavorazioni che verranno eseguite dalla ditta appaltante.

I lavori dovranno condursi con la massima rapidità possibile senza interruzione e con il minor intralcio alla viabilità.

È fatto obbligo, al termine di ogni lavoro e di qualsiasi operazione, in sede stradale, di sgomberare prontamente il suolo da materiali residui siano essi di rifiuto o altrimenti inutilizzabili.

Art. 40. PAGAMENTI

1. L'Amministrazione comunale provvederà ai pagamenti con cadenza trimestrale posticipata. Verranno computati i relativi costi secondo gli importi offerti in sede di gara.
2. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi tramite P.E.C. e/o posta elettronica, di almeno 48 ore. L'esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora l'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l'esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell'art. 185, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l'importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all'emissione del dovuto Stato d'Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all'Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi l'effettiva maturazione dello Stato d'Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l'emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolaciquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.

5. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l'entità indicata all'art. 4 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d'Avanzamento dei lavori.
6. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della relativa data.
7. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all'emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell'impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d'Avanzamento all'esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l'art. 12.5 comma 20).
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1. 14.
10. L'esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la "tracciabilità" dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
11. In particolare l'esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
12. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
13. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 41. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione per l'esecuzione del servizio.

Art. 42. PENALI

Nel caso in cui l'Esecutore, durante il rapporto contrattuale, venga meno a taluno degli obblighi assunti, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

- mancata o ritardata esecuzione di un intervento programmato per il trattamento adulticida: € 250,00 per ogni intervento (la ritardata esecuzione di un intervento previsto diventa mancata esecuzione dopo 3 giorni solari di ritardo) in ogni caso, la ritardata esecuzione dell'intervento dovrà essere recuperata entro 5 giorni successivi, condizioni metereologiche permettendo;

- mancata o ritardata esecuzione di un intervento straordinario a chiamata: € 100,00 per ogni intervento;
- rifiuto dell'Esecutore di collaborare nell'esecuzione dei controlli: € 100,00 per intervento;
- mancata consegna dei report relativi all'esecuzione degli interventi per il trattamento adulti e/o non veridicità accertata dei report inviati: € 200,00 ogni report;
- inadempienze alle altre disposizioni previste all'art. 1 dal presente capitolato: € 100,00 per ciascuna contestazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dall'Amministrazione all'Esecutore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Esecutore le penali come sopra indicate. L'Esecutore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Esecutore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Esecutore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo "Risoluzione del contratto" del presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 43. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 44. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Alla scadenza dei tempi di durata del servizio il Direttore di Esecuzione redige, entro 10 giorni, il certificato di ultimazione del servizio e di ripresa in consegna delle aree da parte della Stazione Appaltante.

In tale sede, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore di Esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di servizi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino.

Art. 45. DIFFIDA AD ADEMPIERE

Fermo quanto disposto dal precedente articolo, nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte, il Direttore di Esecuzione, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC, invitando l'appaltatore ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l'entità delle sanzioni che si intende applicare. Qualora l'appaltatore non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile del servizio ambiente, quest'ultima potrà procedere all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico dell'appaltatore inadempiente.

L'invio di tre diffide nel corso dell'esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 46. COOPERAZIONE

E' fatto obbligo all'appaltatore di segnalare ai responsabili degli uffici comunali quelle circostanze o fatti che, rilevati dal proprio personale addetto al servizio, possono inficiarne il regolare svolgimento. E' fatto altresì obbligo di denunciare alla Polizia Locale qualsiasi irregolarità riscontrata durante il servizio, con particolare riferimento all'abbandono o al deposito abusivo di rifiuti, coadiuvando, se possibile nell'opera di identificazione dei responsabili.

Art. 47. DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante il corso del servizio. L'appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba eseguirsi il servizio, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo la difficoltà d'accesso ad una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli di servizio, restando riservata al personale preposto alla sorveglianza del servizio la facoltà di apprezzamento sulla necessità di variare il percorso.